

# Piani di Risanamento ed Accordi di Ristrutturazione



1. Piani Attestati di Risanamento e Accordi di Ristrutturazione dei debiti: profili generali

2. Piano Attestato di Risanamento

3. Accordi di Ristrutturazione dei debiti

4. Convenzione di moratoria

5. Proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi

6. Effetti degli Accordi



# 1. Piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti – Profili Generali (1/2)

L'imprenditore in stato di **crisi** o di **insolvenza** che intende affrontare un **percorso di risanamento protetto** e alternativo al concordato preventivo ed alla composizione negoziata, dispone di due strumenti: **Piano Attestato di Risanamento ex art.56 CCII** ed **Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art.57 CCII**. Tali strumenti consentono al debitore ed al creditore le seguenti tutele: i) la protezione dalla **Revocatoria Fallimentare** e ii) l'esenzione dai **Reati di Bancarotta**.

## Art. 56 e art. 57 - elementi comuni

### Revocatoria

La revocatoria è quell'azione attraverso cui il curatore, nell'ambito della liquidazione giudiziale, domanda la dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. Gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore in esecuzione del piano attestato di cui all'art. 56 e dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 57 **non sono soggetti all'azione revocatoria (art. 166, comma 3, lettere d) e))**.

### Bancarotta

Art. 324: per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un piano attestato o di accordi di ristrutturazione dei debiti **non si applicano le disposizioni relative ai reati di bancarotta fraudolenta (art. 322) e di bancarotta semplice (art. 323)**.

### Attestazione

In entrambi i casi il piano predisposto dal debitore deve essere oggetto di attestazione da parte di un professionista indipendente che attesta i) la **veridicità dei dati aziendali** e ii) la **fattibilità economica del piano**. L'Attestatore è un soggetto, indipendente, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 356 e 358.

# 1. Piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti – Profili Generali (2/2)

	<i>Art. 56 – PdR</i>	<i>Art. 57 – AdR</i>
<b>Esenzione Revocatoria</b>	✓	✓
<b>Protezione Bancarotta</b>	✓	✓
<b>Attestazione</b>	✓	✓
<b>Prededuzione Nuova Finanza</b>	✗ In caso di successiva liquidazione giudiziale la nuova finanza non è prededucibile.	✓ In caso di successiva liquidazione giudiziale la nuova finanza è prededucibile.
<b>Pubblicità</b>	Facoltativa per beneficiare degli effetti fiscali sulle plusvalenze da stralcio dei debiti.	✓ Pubblicazione dell'accordo presso il Registro delle Imprese.
<b>Misure protettive</b>	✗ Non applicabile.	✓ Si può richiedere il blocco delle azioni cautelari e/o esecutive sul patrimonio del debitore da parte dei creditori
<b>Transazione fiscale e previdenziale</b>	✗ Non applicabile.	✓ Possibilità di prevedere il pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari e previdenziali (vecchio art. 182-ter L.Fall.)

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – Fondamenti

---

### Titolo IV Capo I

L'articolo 56 del CCII prevede che «L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria».

Il piano dovrà essere oggetto di attestazione da parte di un professionista indipendente in possesso dei requisiti previsti. L'art. 56 CCII disciplina il contenuto tipico di questo strumento di regolazione della crisi di carattere stragiudiziale e non concorsuale (atto di natura privata), prevedendo in particolare che il piano sia **redatto per iscritto** ed abbia **data certa**.

- Il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi coi creditori possono essere pubblicati nel Registro delle Imprese, su richiesta del debitore;
- Il piano deve avere data certa e specifici "contenuti minimi" elencati nell'art. 56, tra cui l'elenco dei creditori estranei con indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- Gli atti unilaterali posti in essere in attuazione del piano debbano essere provati per iscritto e avere data certa;
- Gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del piano di risanamento attestato sono esenti da azione revocatoria ai sensi dell'articolo 166 del CCII. Tale esenzione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – Presupposti

---

### Presupposto soggettivo

Deve ritenersi che del piano di risanamento possano fruire tutti gli imprenditori, compresi gli imprenditori agricoli e quelli minori, in quanto:

- l'art. 56 parla genericamente di "imprenditore";
- l'imprenditore agricolo e quello minore potrebbero giovare, in una eventuale procedura di liquidazione controllata aperta a loro carico (ovvero una delle procedure da sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi), dell'esonero (degli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato) anche dalla revocatoria ordinaria, secondo l'attuale previsione dell'art. 166, co. 3, lett. d)

### Presupposto oggettivo

Ai sensi dell'art. 56, il piano di risanamento può essere predisposto dall'imprenditore *in stato di crisi o di insolvenza*

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – Obiettivi



- Il piano è volto ad assicurare la **continuazione dell'attività di impresa**: si giustifica così l'esenzione da revocatoria, nell'eventuale successiva liq. giudiziale, delle operazioni compiute in esecuzione del piano, volta ad incentivare i terzi a collaborare nella realizzazione del progetto di ristrutturazione
- Il piano può prevedere la liquidazione di *assets* non funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, tuttavia **non può avere obiettivi e contenuti meramente liquidatori**
- Gli obiettivi del piano di risanamento non si identificano con l'obiettivo cardine delle procedure concorsuali, quello del massimo soddisfacimento dei creditori. Le azioni revocatorie, infatti, hanno l'obiettivo di neutralizzare gli atti dispositivi del patrimonio del debitore lesivi per i creditori, cristallizzando la massa attiva e la massa passiva alla data di apertura della liq. giudiziale e assicurando, quindi, il rispetto della *par condicio creditorum*. L'esenzione da revocatoria delle operazioni compiute in esecuzione del piano comporta una deroga al suddetto principio.

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – Contenuti (1/2)

L'art. 56, co. 2, C.C.I. detta il **contenuto minimo analitico** che il piano deve obbligatoriamente avere ai fini della produzione dei suoi effetti

**I contenuti tipici del piano** sono i seguenti:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- a) le principali cause della crisi;
- a) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- a) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- a) gli apporti di finanza nuova;
- a) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
- a) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – Contenuti (2/2)

---

Il c.d. «piano di risanamento» si compone di un **piano industriale**, all'interno del quale sono raffigurati i possibili sviluppi industriali del *business* nell'orizzonte temporale stabilito dal piano di risanamento (pari, in genere, a 3-5 anni), e di un **piano finanziario**, con indicazione dei flussi di cassa che saranno generati dalla gestione corrente e dalla gestione straordinaria

➤ Il piano può contemplare:

✓ **interventi di natura interna:**

- dismissione di beni strumentali non essenziali
- costituzione di patrimoni per specifici affari
- riduzione di costi di produzione e razionalizzazione dei costi di struttura
- licenziamento del personale in esubero

✓ **interventi di natura esterna:**

- ricapitalizzazione
- consolidamento dei debiti, ovvero l'impegno da parte dei creditori a non richiederne il pagamento prima di un termine prestabilito
- conversione dei crediti in capitale di rischio (c.d. «*debt to equity swap*»)
- remissione di debiti
- contrazione dei tassi di interesse sui finanziamenti bancari
- pagamento in percentuale (falcidia) di alcuni o di tutti i debiti, purché i creditori interessati dichiarino espressamente di voler rinunciare ad una parte del proprio credito

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – Requisiti formali

---

- Ai sensi dell'art. 56 C.C.I. il piano di risanamento *può* essere pubblicato nel registro delle imprese
- L'art. 56 C.C.I. fissa dei requisiti di forma che devono essere posseduti dal piano di risanamento:
  - ✓ Il piano deve avere data certa
  - ✓ gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – l'attestatore e il suo ruolo (1/2)

---

Affinché il piano di risanamento produca i propri effetti, è necessario che lo stesso sia corredato da un'**attestazione**, avente ad oggetto:

**Veridicità  
dei dati  
aziendali**

Il professionista non può limitarsi ad affermare la conformità dei dati alle risultanze delle scritture contabili, dovendo altresì verificare che si tratti di dati reali; il suo compito consiste quindi nel verificare sia l'esistenza delle attività dell'impresa e il loro effettivo valore, sia l'entità dell'esposizione debitoria e la correttezza dell'eventuale grado di privilegio attribuito

**Fattibilità  
economica  
del piano**

Il professionista deve formulare un giudizio tecnico in ordine alla gestione prospettica dell'impresa, dovendo dunque valutare, oltre che i valori dei beni da cedere, anche i flussi di cassa della gestione corrente, il fabbisogno di capitale circolante, la struttura dell'impresa e gli scenari di mercato, e affermare le ragioni per le quali il piano è ritenuto fattibile in quel determinato orizzonte temporale

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – l'attestatore e il suo ruolo (2/2)

La nomina è una facoltà diretta dell'imprenditore, con la conseguenza che il Legislatore ha previsto specifici requisiti di indipendenza dall'impresa e di professionalità, tali da garantire che l'attestatore sia totalmente estraneo agli interessi dell'impresa e dell'imprenditore

Il professionista attestatore viene **designato dal debitore** e deve possedere i **seguenti requisiti**:

- Essere iscritto all'**albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese**
- Essere iscritto al **registro dei revisori legali**
- Deve essere **indipendente**, ovvero non deve essere legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio
- Non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi 5 anni attività di **lavoro subordinato o autonomo** in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o controllo, né aver posseduto partecipazioni in essa
- Non deve trovarsi in una situazione che comporta l'**ineleggibilità** o la **decadenza** dalla carica di sindaco

Ai sensi degli artt. 236-bis l.f. e 342 C.C.I., il professionista che nell'attestazione espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la **reclusione da due a cinque anni** e con la **multa da 50.000 a 100.000 Euro**

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – gli effetti

***Esenzione da revocatoria  
(art. 166 C.C.I.)***

•**Ambito di applicazione:** Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento sono esenti da revocatoria ordinaria e fallimentare

•**Requisiti:** Ai fini dell'esenzione è necessario che

- (i) tra gli atti e il piano deve sussistere un collegamento *ex ante*, nel senso che il piano deve espressamente contemplarli come strumentali al perseguimento degli obiettivi di risanamento e di riequilibrio della situazione finanziaria;
- (ii) il piano, l'attestazione e gli atti siano muniti di data certa
- (iii) il piano deve *apparire* idoneo a consentire il risanamento e il riequilibrio della situazione finanziaria
- (iv) Ai sensi dell'art. 166 C.C.I., l'esenzione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – gli effetti

*Esenzione dai reati di bancarotta semplice e preferenziale  
(art. 324 C.C.I.)*

• Ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un piano attestato di risanamento non si applicano le disposizioni relative ai reati di bancarotta semplice e preferenziale

*Benefici fiscali  
(art. 88 TUIR)*

• In caso di pubblicazione del piano nel registro delle imprese da parte del debitore (facoltativa), le sopravvenienze attive che derivano dalla riduzione dei debiti non sono imponibili ai fini fiscali, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del TUIR

## 2. Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII – Vantaggi e Svantaggi

### *Vantaggi*

- Non è previsto alcun **intervento giudiziale**
- **Esenzione da revocatoria** delle operazioni poste in essere in esecuzione del piano
- **Esclusione della responsabilità penale per bancarotta semplice e preferenziale** dei pagamenti e delle operazioni compiute in esecuzione del piano
- **Riservatezza** del piano (l'iscrizione del piano nel Registro delle Imprese è facoltativa)
- Non è necessario il **coinvolgimento dell'intero ceto creditorio**.



### *Svantaggi*

- **Mancanza di misure di protezione del patrimonio** del debitore dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori
- Gli eventuali crediti derivanti da **nuova finanza non godono della prededucibilità** nell'eventuale successivo fallimento/liq. giudiziale
- Non opera la **sospensione della disciplina** in tema di consistenza del **capitale sociale** di cui agli artt. 2446, 2447 cc.

# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Premessa

Chi può ricorrere a questo strumento?	In cosa consiste?	Come si attua?
<p>L'<b>imprenditore commerciale e agricolo</b> in una situazione di crisi reversibile.</p>	<p>Si tratta di uno (o più) contratti stipulati dal debitore con propri creditori che rappresentino almeno il <b>60% dell'indebitamento complessivo</b> e che devono essere (i) oggetto di attestazione da parte di un terzo professionista indipendente; (ii) pubblicati presso il Reg. Imprese; e (iii) depositati in Tribunale per ottenere una apposita «omologazione». Il contenuto degli accordi è <b>libero</b> e può essere anche funzionale ad un piano puramente liquidatorio. L'<b>attestazione</b> del terzo indipendente deve certificare che l'<b>accordo</b> è idoneo a consentire l'<b>integrale pagamento dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall'omologa</b> (per i crediti scaduti a tale data) ovvero 120 giorni dalla relativa scadenza (per i crediti non ancora scaduti alla data di omologa).</p>	<p>Mediante: (1) la predisposizione del <b>piano industriale e finanziario</b> da parte della società (fondato su una situazione economico-patrimoniale aggiornata, anch'essa approvata); (2) la <b>negoziazione e stipula</b> di uno o più <b>accordi</b> (in attuazione del piano e della manovra finanziaria) con creditori che rappresentino almeno il 60% del debito complessivo della società; (3) l'<b>attestazione dell'accordo/i</b> da parte del terzo professionista indipendente; (4) la <b>pubblicazione</b> dell'accordo/i presso il <b>Registro delle Imprese</b>; (5) la predisposizione di un apposito <b>ricorso da depositare in Tribunale</b> insieme all'accordo/i e volto a chiedere l'omologazione dell'accordo/i; (6) procedimento giudiziale di <b>omologa</b>.</p>

# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Struttura e procedimento

---

Art.  
57, co.  
1,  
C.C.I.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono degli accordi conclusi tra l'imprenditore, che versi in stato di crisi o di insolvenza, ed i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Tali accordi sono soggetti all'omologazione del Tribunale.



**Accordi** = negozi di diritto privato stipulati tra il debitore e i creditori



**Imprenditore** = imprenditore anche non commerciale (a differenza del concordato) e diverso dall'imprenditore minore



**Crisi/Insolvenza** = può accedere allo strumento l'imprenditore che versi in stato di crisi o di insolvenza



**Percentuale dei crediti** = L'articolo 57, comma 1, CCI conferma la regola già vigente nella legge fallimentare, per la quale gli accordi vanno conclusi con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (in cui vengono conteggiati, indistintamente, tutti i crediti: chirografari, prelatizi o prededucibili, scaduti o a scadere ecc.).



**Omologazione** = tale richiesta viene effettuata preso il Tribunale competente che coincide con il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Struttura e procedimento

---

Art.  
57, co.  
2, e 3  
C.C.I.

Gli accordi devono contenere gli elementi del piano economico-finanziario, da redigere secondo la disciplina di cui all'art. 56 CCII. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

**Piano** = gli accordi devono contenere gli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità di cui all'articolo 56.

**Creditori Estranei** = l'accordo è idoneo a consentire l'integrale pagamento dei creditori non aderenti o estranei:

- entro 120 giorni dall'omologa (per i crediti scaduti a tale data)
- entro 120 giorni dalla relativa scadenza (per i crediti non ancora scaduti alla data di omologa).

**Attestazione:**

- veridicità dei dati aziendali
- fattibilità del piano
- regolare ed integrale pagamento dei creditori estranei

# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Struttura e procedimento

---

Art. 58  
C.C.I.

Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano (o agli accordi), è rinnovata l'attestazione e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. Qualora intervengano dopo l'omologazione, il debitore apporta le modifiche al piano idonee ad assicurare l'esecuzione dell'accordo rinnovando l'attestazione e dandone notizia sul registro delle imprese

Art. 59  
C.C.I.

Per i creditori aderenti, la conclusione dell'accordo comporta la liberazione dei garanti, che rimangono tenuti nei limiti degli accordi raggiunti. I creditori non aderenti conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti di fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso.

# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Accordi di ristrutturazione agevolati

---

Art. 60  
C.C.I.

La percentuale del 60%, è ridotta della metà quando il debitore:

- a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

↳ Gli accordi possono essere raggiunti con il **30%** dei creditori se non è prevista la moratoria dei non aderenti i quali negli accordi «standard» devono essere pagati:

- entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

↳ Gli accordi possono essere raggiunti con il **30%** dei creditori se non vengono richieste le misure protettive temporanee

# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

---

Art. 61  
C.C.I.

Le disposizioni riguardanti gli accordi di ristrutturazione si applicano al caso in cui gli **effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria**, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici alle seguenti condizioni.

↳ Raggiungimento dell'accordo con i creditori che rappresentino almeno il **75%** della categoria (fermo restando che un creditore possa essere titolare di crediti inseriti in una o più categorie e che il mancato raggiungimento della soglia in una categoria non pregiudica le altre).

↳ L'accordo deve avere carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta.

↳ I creditori della medesima classe non aderenti cui vengano estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti, in base all'accordo stesso, in misura non superiore rispetto a quello che potrebbe assicurare una liquidazione giudiziale

↳ Rispetto del principio della buona fede (tutti i creditori della categoria devono essere informati dell'avvio delle trattative e siano messi in condizione di parteciparvi e devono aver ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa nonché sul contenuto dell'accordo e sui suoi effetti);

↳ Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari ordinari, abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori ai quali chiedi di estendere gli effetti dell'accordo


# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Art. 61  
C.C.I.

Le disposizioni riguardanti gli accordi di ristrutturazione si applicano al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici alle seguenti condizioni.

Nell'esempio considerato gli accordi raggiunti con le banche  $\beta$  e  $\gamma$ , rappresentati più del **75%** della categoria «creditori finanziari» vengono estesi a  $\delta$ . I «creditori finanziari» insieme ai «creditori commerciali» coinvolti negli accordi rappresentano più del 60% dei debiti di  $\alpha$ .



Banca $\beta$	100	40%
Banca $\gamma$	100	40%
Banca $\delta$	50	20%


# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Art. 61  
C.C.I.

Le disposizioni riguardanti gli accordi di ristrutturazione si applicano al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici alle seguenti condizioni.

Le disposizioni degli accordi di ristrutturazione agevolati e ad efficacia estesa possono essere combinate prevedendo soluzioni non percorribili con la precedente normativa come evidenziato nell'esempio.



Trattandosi di accordi ad efficacia estesa non si potrà beneficiare delle moratoria dei non aderenti e delle misure protettive

Banca β	100	40%
Banca γ	100	40%
Banca δ	50	20%


# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Art. 61  
C.C.I.

Le disposizioni riguardanti gli accordi di ristrutturazione si applicano al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici alle seguenti condizioni.

Oltre ad una classificazione per interessi economici gli accordi consentono di suddividere i creditori anche per posizione giuridica come nell'esempio.



# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Art. 61  
C.C.I.

Le disposizioni riguardanti gli accordi di ristrutturazione si applicano al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici alle seguenti condizioni.

### POSIZIONE GIURIDICA

L'omogeneità della posizione giuridica riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie individuabili in base a vari indici, quali:

- forma tecnica del finanziamento (mutuo, scoperto di c/c, ecc.) e scadenza del credito (crediti a breve o a medio/lungo);
- rango del credito (privilegiato o chirografario);
- eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito;
- eventuale titolo esecutivo.

### INTERESSI ECONOMICI

L'omogeneità degli interessi economici è individuabile in base a vari indici, quali:

- la tipologia del creditore (finanziario, commerciale, istituzionale);
- il peculiare interesse del creditore, in ragione dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo e dell'eventuale interesse alla prosecuzione del rapporto con l'imprenditore in crisi;
- la tipologia delle garanzie ottenute dai creditori


# 3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Art. 61  
C.C.I.

Le disposizioni riguardanti gli accordi di ristrutturazione si applicano al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici alle seguenti condizioni.


Tutele dei creditori  
a cui sono estesi gli  
effetti dell'accordo



la possibilità di proporre opposizione all'estensione degli effetti dell'accordo;



in nessun caso, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposte le esecuzioni di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti e il mantenimento delle linee di credito esistenti



I creditori cui gli effetti vengono estesi devono essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale



Obblighi informativi e di notifica dell'accordo, domanda di omologazione e allegati



Il piano economico-finanziario sottostante all'accordo dovrà sviluppare comparativamente anche l'ipotesi di liquidazione giudiziale fornendo evidenza di come l'accordo possa consentire ai creditori a cui sono estesi gli effetti, di ottenere un soddisfacimento migliore


## 4. Convenzione di moratoria

Art. 62  
C.C.I.

La convenzione di moratoria (c.d. «*standstill*») conclusa tra un imprenditore anche non commerciale e i suoi creditori diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e altre misure che non comportino rinuncia al credito, è efficace anche nei confronti di creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria



Gli effetti della convenzione di moratoria possono essere estesi ai creditori non aderenti appartenenti ad una categoria omogenea qualora gli aderenti rappresentino almeno il **75%** dei crediti e qualora i non aderenti siano stati informati e costantemente aggiornati (requisito buona fede come nel caso degli accordi ad efficacia estesa)



La convenzione può essere sottoscritta anche con creditori non finanziari



Ai creditori non aderenti a cui vengono estesi gli effetti deve essere garantita una soddisfazione in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale. Le tutele per i non aderenti sono le medesime previste per gli accordi ad efficacia estesa



Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, oltre che la convenienza della stessa rispetto ad uno scenario alternativo di liquidazione giudiziale

# 4. Convenzione di moratoria

Art. 62  
C.C.I.

La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore anche non commerciale e i suoi creditori diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e altre misure che non comportino rinuncia al credito

Contenuto tipico  
della convenzione  
di moratoria



Impegno del creditore a non richiedere il pagamento dei crediti scaduti (solo capitale o anche interessi)



Impegno a non promuovere azioni cautelari ed esecutive nei confronti del debitore e dei garanti



Mantenimento e divieto di revoca delle linee di credito a breve termine nei limiti degli importi utilizzati



Divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione (concessione di garanzie, contrarre nuovi finanziamenti ecc.)



La convenzione va comunicata, insieme all'attestazione ai creditori non aderenti - i quali possono opporsi, entro trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale.

# 5. Proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi

---

Art. 63  
C.C.I.

Nell'ambito della stipulazione degli accordi di ristrutturazione il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti tributari e previdenziali. Il Tribunale omologa gli accordi anche in mancanza di adesione del creditore quando la stessa è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60% o 30% e, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione, la proposta di trattamento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria



La transazione si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente entro 60 giorni dalle scadenze previste i pagamenti dovuti in base all'accordo

Tutele per i creditori  
tributari e previdenziali



Il deposito della proposta (unitamente alla documentazione prevista per gli AdR) deve avvenire presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dell'agente della riscossione territorialmente competente



L'eventuale adesione da parte del creditore tributario o previdenziale deve avvenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.

# 5. Proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art. 63  
C.C.I.

Nell'ambito della stipulazione degli accordi di ristrutturazione il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti tributari e previdenziali. Il Tribunale omologa gli accordi anche in mancanza di adesione del creditore quando la stessa è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60% o 30% e, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione, la proposta di trattamento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

Oggetto della transazione

- ✓ tutti i tributi gestiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate ed altre amministrazioni centrali, come IRES, IRAP, IVA, eventuali addizionali, imposte di bollo, registro, imposte demaniali, dazi;
- ✓ i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie, nonché i relativi accessori”;
- x. i tributi propri degli enti locali, come ad esempio IMU (ex ICI) e TARI.

Tipologia di transazione


- “transazione” di carattere remissorio, tale da contemplare una falcidia che può riguardare sia la parte capitale che per interessi, così come la porzione privilegiata e non soltanto eventuali spese e parti di credito in chirografo;
- “transazione” di natura dilatoria;
- nonché eventuali loro combinazioni.

# 5. Proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art. 63  
C.C.I.

Nell'ambito della stipulazione degli accordi di ristrutturazione il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti tributari e previdenziali. Il Tribunale omologa gli accordi anche in mancanza di adesione del creditore quando la stessa è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60% o 30% e, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione, la proposta di trattamento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

Nell'esempio considerato l'adesione dell'erario è decisiva ai fini del raggiungimento della soglia del 60% dei creditori, di conseguenza il Tribunale può omologare l'accordo anche in mancanza di adesione da parte del creditore fiscale.



Le disposizioni relative alla transazione si applicano anche al caso di accordo di ristrutturazione agevolato che prevede una soglia del 30%


<b>Fornitori</b>	<b>90</b>	<b>18%</b>
50% Deb. Fin.	155	31%
Deb. Trib.	100	20%

# 5. Proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art. 63  
C.C.I.

Nell'ambito della stipulazione degli accordi di ristrutturazione il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti tributari e previdenziali. Il Tribunale omologa gli accordi anche in mancanza di adesione del creditore quando la stessa è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60% o 30% e, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione, la proposta di trattamento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

Nell'esempio considerato l'adesione dell'erario non è decisiva ai fini del raggiungimento della soglia del 60% dato che i creditori finanziari con cui è stato raggiunto un accordo rappresentano una percentuale superiore a quella richiesta dalla norma. Di conseguenza l'erario può non aderire all'accordo



# 6. Accordi di ristrutturazione dei debiti

## Effetti

---

Di seguito si riportano i principali effetti/benefici dello strumento:

Revocatoria	Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti sono <b>esenti da revocatoria</b> per espressa previsione di legge.
Bancarotta	Le disposizioni relative alla Bancarotta fraudolenta e semplice <b>non trovano applicazione</b> ai pagamenti ed alle <b>operazioni compiute in esecuzione di un accordo di ristrutturazione</b> dei debiti omologato.
Predeuzione	<b>Predeuzione</b> <i>ex lege</i> per la nuova finanza concessa.
Misure Protettive	<b>Può essere richiesto il blocco delle azioni esecutive e cautelari</b>
Riduzione CS	<b>Sospensione</b> degli <b>obblighi di ricapitalizzazione</b> in caso di perdite superiori al terzo del capitale sociale e della relativa causa di scioglimento nel periodo tra il deposito del ricorso e l'omologazione dell'accordo